

Edizione di giovedì 18 settembre 2014

DICHIARAZIONI

[Ravvedimento ritenute 2013: dead line al 19 settembre](#)

di **Fabio Garrini**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Lo “Sblocca Italia” amplia il recupero del patrimonio edilizio detraibile](#)

di **Leonardo Pietrobon**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La tassazione dei bonus erogati al personale all'estero](#)

di **Nicola Fasano**

IVA

[Distribuzione di prodotti editoriali all'estero a favore dell'editore italiano](#)

di **Marco Peirolo**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Ritenute su interessi di mora corrisposti all'estero](#)

di **Federica Furlani**

BUSINESS ENGLISH

[Yours sincerely, Best: come concludere una e-mail in modo professionale?](#)

di **Stefano Maffei**

DICHIARAZIONI

Ravvedimento ritenute 2013: dead line al 19 settembre

di **Fabio Garrini**

Ultima

chance per definire gli omessi versamenti delle

ritenute 2013: il 19 settembre scade il termine per la presentazione del

modello 770 con il quale i sostituti d'imposta devono comunicare all'Amministrazione Finanziaria l'ammontare delle ritenute operate nel corso del 2013 in relazione a ciascun singolo percettore.

La scadenza a regime per tale modello è prevista per il 31 luglio ma quest'anno, in relazione al modello contenente le ritenute operate nel corso del 2013, con

DPCM del 31 luglio 2014 è stata disposta la

proroga appunto al

19 settembre: poiché il limite temporale per la definizione delle ritenute non versate è ancorato al termine di presentazione del modello, la possibilità di

ravvedere gli omessi o insufficienti versamenti di ritenute operate nel 2013 è consentito sino al venerdì.

Vista la proroga disposta all'ultimo (il comunicato stampa che l'ha annunciata era datato 29 luglio) non sarà raro anche il caso di modelli già presentati entro la scadenza originaria: nel caso vi fosse bisogno di apportare ad essi delle correzioni è possibile ripresentare il modello entro la nuova scadenza barrando la casella

"correttiva nei termini".

Come detto, il termine del 19 settembre è anche il termine per

ravvedere omessi o parziali versamenti di ritenute operate nel corso del 2013, quindi l'ultima occasione per poter definire tali importi applicando le

sanzioni ridotte previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97: occorrerà calcolare una

sanzione del 3,75% (ossia 1/8 della sanzione ordinaria del 30%) trattandosi di versamenti per i quali il termine di versamento è spirato da oltre 30 giorni. La sanzione andrà versata con il

codice tributo 8906.

A tale importo devono altresì essere aggiunti gli

interessi nella misura del

saggio legale, attualmente all'1%, ma che sino alla fine del 2013 era del 2,5%: se l'interesse è variato tra la data in cui è stata commessa l'irregolarità di versamento e la data in cui essa viene sanata, il saggio di interesse da utilizzare va computato

pro rata temporis, in funzione dei tassi in vigore nei singoli periodi. Questo significa che se oggi

viene regolarizzata una ritenuta il termine di versamento era in scadenza del 2013, andrà tenuto in considerazione, in parte, anche il tasso del 2,5%. Da questo punto di vista, va ricordato che il ravvedimento delle ritenute è l'unica definizione per la quale gli interessi devono essere versati utilizzando il

medesimo codice tributo previsto per la ritenuta cui si riferiscono (per le ritenute di lavoro autonomo è il 1040).

Il contribuente può usufruire dei benefici dell'istituto del ravvedimento anche nel caso in cui regolarizzi la violazione commessa in modo

"frazionato", nei termini di legge previsti, con contestuale versamento "in misura congrua" della sanzione e degli interessi legali. Si tratta di una importante apertura che l'Agenzia delle Entrate ha offerto con la

[Risoluzione 67/E/11](#) e confermata più di recente dalla

[Circolare n.27/E/13](#): se infatti la Circolare n.192/E/98 aveva escluso che il ravvedimento possa essere oggetto di rateizzazione (quindi non è ammessa la definizione integrale al versamento della prima rata e differimento dell'importo da versare), il caso del ravvedimento frazionato è ben diverso. Se il contribuente ha omesso un versamento e decide di

ravvedere una quota di tale importo, la definizione opererà per l'importo ravveduto e solo per quello e il contribuente potrà eventualmente,

in un momento successivo, procedere alla definizione di un'altra quota dell'importo omesso.

Se quindi il contribuente aveva deciso di frazionare la definizione di una ritenuta non versata, per

completare il ravvedimento deve provvedere al versamento entro il

19 settembre prossimo, ricordando comunque che, se non riuscisse a completare la definizione, la quota di ritenuta già versata sarebbe comunque correttamente regolarizzata e l'Agenzia potrebbe

contestare solo la parte mancante.

Il rinvio del termine di trasmissione del modello 770 può rivestire anche una notevole importanza per consentire ai contribuenti di

evitare ricadute penali derivanti dal mancato pagamento delle ritenute: l'articolo 10-bis del D.Lgs. 74/00 prevede infatti la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per

importi superiori a 50.000 euro per periodo di imposta (disciplina sulla quale consta un interessamento del Governo per una possibile evoluzione in direzione di un attenuamento). In tal caso, chi riuscirà a

far scendere gli importi non versati sotto tale soglia (o, meglio ancora, ad estinguere l'intero debito), eviterà di incorrere nel suddetto problema.

Ai fini del superamento della soglia penale

non rileva che il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso, in quanto a sanare la posizione vale anche il versamento del

puro debito: ovviamente il mancato versamento della sanzione ridotta consentirà

all'Amministrazione Finanziaria la contestazione della sanzione nella misura ordinaria per ritardato versamento, tramite **avviso bonario**. Questa soluzione, comunque, quantomeno consentirebbe di **scongiurare le ricadute penali**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Lo “Sblocca Italia” amplia il recupero del patrimonio edilizio detraibile

di **Leonardo Pietrobon**

Con gli **articoli 17 e seguenti del D.L. n.133/14** (c.d. “**Sblocca Italia**”) il Legislatore nazionale, nel tentativo di **semplificare gli adempimenti** previsti per tale settore e **ridurre gli oneri** a carico dei cittadini e delle imprese, ha introdotto importanti novità in materia edilizia.

Una delle modifiche di maggiore impatto normativo per il settore delle costruzioni è costituita sicuramente dai **“ritocchi” operati all’art.3 d.P.R. n.380/2001** (c.d. “Testo unico edilizia”) e dall’inserimento del **nuovo art. 3-bis d.P.R. n.380/01**, con il quale è stato introdotto il concetto di **“interventi di conservazione”**, fino ad ora assente.

In primo luogo, come accennato il citato art. 17 D.L. n.133/14 interviene sull’art. 3 d.P.R. n.380/01. In particolare, viene **modificata la lett. b) del co.1** della citata disposizione normativa, **modificando il concetto di “manutenzione straordinaria”**. Sulla base della nuova disposizione normativa sono considerati interventi di manutenzione straordinaria “*le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento ed accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso*”. In sostanza, quindi, la modifica normativa elimina ogni riferimento alle modifiche della superficie dell’immobile oggetto di opere di manutenzione straordinaria.

Lo stesso art. 17 D.L. n.133/14 prosegue modificando anche il co. 2 dell’art. 6 d.P.R. n.380/01 che definisce il **regime autorizzatorio degli interventi** di manutenzione straordinaria, realizzabili tramite la Comunicazione di inizio lavori (CIL) – asseverata nei casi in cui è richiesto (CILA) – ed in particolare alla lettera a), viene soppresso l’inciso “

purché non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici". Da un punto di vista pratico, quindi, sono ora da **ridurre agli interventi di manutenzione straordinaria**, ed al conseguente regime edilizio della Comunicazione di inizio lavori (CIL), gli interventi che comportino la **ridistribuzione dei volumi** nell'ambito delle unità immobiliari di uno stesso edificio.

Tale modifica normativa genera un particolare **impatto** anche da un punto di vista **fiscale**. L'art. 16-bis DPR n.917/86, riguardante la **detrazione per il recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50%, in scadenza al 31.12.2014 e la cui proroga era attesa proprio nel decreto "Sblocca Italia", sotto l'aspetto sostanziale **ne trae un "leggero" beneficio**, in quanto, rispetto alla precedente formulazione del concetto di spesa di manutenzione straordinaria:

- **non è più necessario il rigoroso rispetto della superficie** iniziale delle singole unità immobiliari oggetto di intervento;
- **e rientrano in tale tipologia** di interventi anche **le opere di frazionamento ed accorpamento** delle unità immobiliari, con esecuzione di opere **anche se comportanti la variazione delle superfici** delle singole unità immobiliari.

Da un punto di vista operativo, quindi, rispetto al passato si assiste ad un **ampliamento** delle **tipologie di lavori** che possono permettere l'accesso alla detrazione Irpef, di cui al citato art. 16-bis d.P.R. n.917/86, con un conseguente **ampliamento dei possibili contribuenti** che possono accedere alla citata detrazione d'imposta.

La seconda novità sostanziale introdotta dall'art. 17 D.L. n.133/14 è rappresentata dall'**introduzione del nuovo art. 3-bis d.P.R. n.380/01**, con il quale viene stabilito che sono "**interventi di conservazione**" quelle opere di **riqualificazione di aree ed edifici** esistenti, individuati dallo strumento urbanistico del Comune competente, **non più compatibili** con gli indirizzi della pianificazione. In particolare, vengono considerate opere di conservazione quegli interventi conservativi, con **l'esclusione della demolizione e successiva ricostruzione**, a meno che la stessa non sia "**giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario**".

Coordinando tale "nuova" fattispecie di interventi con le disposizioni di cui al già citato art. 16-bis d.P.R. n. 917/86, si genera un'evidente **lacuna normativa**, dettata da una mera interpretazione letterale della norma riguardante la detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio.

L'art. 16-bis d.P.R. n.917/86, infatti, richiamando le spese detraibili di cui al d.P.R. n.380/01 fa **esclusivo riferimento** agli **interventi di cui all'art. 3**. Tuttavia, **un'interpretazione** ed un'eventuale **applicazione** della norma relativa alla citata detrazione in modo così rigido sembra essere una **soluzione del tutto contraria**, rispetto alle finalità proprie sia del decreto "Sblocca Italia", ossia il rilancio del settore delle costruzioni, e sia dello stesso art. 16-bis d.P.R. n.917/86.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione dei bonus erogati al personale all'estero

di **Nicola Fasano**

Un caso molto “spinoso” che puntualmente si ripropone nella gestione del **personale espatriato**, è la tassazione delle somme, come per esempio i **bonus**, erogate in costanza di assegnazione all'estero in regime di “retribuzioni convenzionali” di cui all'art. 51, co. 8-bis, Tuir, ma riferibili (del tutto o in parte) ad un periodo di lavoro svolto in Italia, e viceversa, il trattamento fiscale delle voci retributive “**differite**” erogate successivamente al rientro in Italia del dipendente, ma relative al periodo di lavoro svolto all'estero. Si tratta di capire, cioè, se in questi casi debba applicarsi:

- un mero **criterio di cassa**, tipico del reddito di lavoro dipendente, e allora, negli esempi prospettati, i bonus “italiani” corrisposti in costanza di assegnazione all'estero resterebbero comunque assorbiti dalle retribuzioni convenzionali (e farebbero comunque scattare, se del caso, anche la successiva fascia retributiva ai fini della retribuzione convenzionale) mentre i bonus “esteri” percepiti dopo il rientro in Italia dovrebbero essere assoggettati a tassazione su base analitica;
- il **criterio di “competenza”**, in deroga alle regole “ordinarie” di formazione del reddito di lavoro dipendente, e allora nei casi prospettati, i bonus “italiani” corrisposti in costanza di assegnazione all'estero in regime di retribuzioni convenzionali, sarebbero autonomamente tassati (e farebbero scattare, se del caso, anche la successiva fascia retributiva ai fini della retribuzione convenzionale), mentre i bonus “esteri” percepiti dopo il rientro in Italia resterebbero assorbiti nelle retribuzioni convenzionali, fermo restando l'eventuale “aggiornamento” della fascia retributiva ai fini della convenzionale (sempre che non sia già applicata la più alta).

È agevole comprendere la delicatezza del tema, soprattutto dal punto di vista del **sostituto di imposta** italiano, responsabile dell'esecuzione e del versamento delle ritenute su importi elevati riguardanti in genere un consistente numero di dipendenti, che spesso, nella pratica, adotta la soluzione “pro fisco” tassando **in via analitica**, nell'uno e nell'altro caso, il bonus “a cavallo” di periodi di imposta in cui il dipendente era tassato con regole diverse.

Ciò detto, a parere di chi scrive, fermo restando le fondate ragioni a supporto di entrambe le tesi, l'orientamento basato sul

criterio di competenza, pare

più aderente al tenore letterale dell'art. 51, co.8-bis, espressamente derogatorio delle disposizioni dettate dai precedenti commi, nonché alla

ratio legis rappresentata dall'agevolare l'espatriato con un imponibile (di solito) più basso solo con riferimento ai redditi relativi all'attività svolta all'estero.

Certo accogliendo questa tesi, la gestione per il sostituto è senz'altro **più onerosa** e meno agevole rispetto al caso in cui si optasse per il criterio di cassa.

Nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, peraltro, il tema non è stato **mai approfondito**.

L'unico

spunto di interesse in proposito, anche se non appare decisivo in quanto relativo alla gestione del periodo transitorio fra vecchia e nuova disciplina fiscale del lavoro all'estero, è dato dalla Circolare n. 207/E/00, par. 1.5.7 che, commentando le nuove disposizioni sulle retribuzioni convenzionali che sostituivano il precedente regime basato sulla

completa esenzione dettato dall'abrogato art. 3, co.3 lett. c) Tuir, precisava che la riforma entrava in vigore

"...dal 1° gennaio 2001. Ciò comporta che fino al 31 dicembre 2000 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art.3, co. 3, lettera c), del Tuir, e che solo per i redditi corrisposti a partire dal 2001 sarà applicabile il nuovo regime. È evidente che i valori corrisposti entro il 12 gennaio del 2001, se riferibili all'anno precedente, vanno assoggettati ad imposizione secondo il vecchio regime...".

Per la gestione del periodo transitorio, in effetti, l'Amministrazione finanziaria, all'epoca, sembra aver adottato il criterio di cassa.

Le difficoltà operative, inoltre, aumentano quando si tratti di **piani di incentivazione di durata pluriennale** (vuoi sotto forma di **stock options**, vuoi sotto forma di **Long Term Incentives**, c.d. "LTI", bonus tarati sulla performance aziendale e del dipendente)

In questi casi, infatti, il bonus riguardando più anni, si riferisce spesso a periodi di imposta in cui il dipendente si potrebbe trovare in

situazioni differenti sotto il profilo fiscale. Si pensi per esempio all'LTI erogato a Tizio nel 2017 (anno in cui è rientrato in Italia) e che riguarda il triennio precedente (2014-2016) in cui Tizio lavora fino a giugno 2015 in Italia e fino al 31 dicembre 2016 all'estero. Per semplicità si ipotizza che Tizio resti sempre fiscalmente residente in Italia.

Se si ritenesse di applicare il principio di competenza si dovrebbe in primo luogo **suddividere il premio complessivo** percepito dal dipendente in relazione ai due diversi periodi lavorativi (in Italia e all'estero), tassando

analiticamente la parte relativa al lavoro svolto in Italia e ritenendo **assorbita dalle convenzionali** la parte riguardante l'attività svolta all'estero, con la necessità di "aggiornare" la relativa fascia retributiva (se non si applica già la massima), facendosi

riferimento, si ritiene, alle convenzionali
applicabili *pro tempore* (nel nostro esempio quelle del 2015 e del 2016).

Qualora invece si optasse per il criterio di cassa, le somme in questione dovrebbero essere
integralmente tassate perché percepite dal dipendente oramai rientrato in Italia.

Un
chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate su questa tematica sarebbe quanto
mai
opportuno, fino ad allora pare evidente che vi siano tutti gli estremi affinché, in caso di
contestazioni da parte dell'Agenzia sull'utilizzo di uno o dell'altro criterio, quanto meno
non siano applicate le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della norma, come
previsto dall'art.10, L. 212/00 (c.d. "Statuto del contribuente").

IVA

Distribuzione di prodotti editoriali all'estero a favore dell'editore italiano

di **Marco Peirola**

Riguardo alle operazioni con l'estero di prodotti editoriali, è prassi stipulare ai quali viene affidato l'incarico di curare la distribuzione dei prodotti editoriali dell'esportatore nazionale in veste di acquirenti-rivenditori.

Si ipotizzi che il distributore, stabilito in un Paese extra-UE, **anziché versare all'editore italiano uno specifico corrispettivo in denaro** per i prodotti editoriali acquistati in proprio ai fini della successiva rivendita, **s'impegni a pubblicizzare i suddetti prodotti** secondo gli accordi conclusi.

La questione che s'intende affrontare ha per oggetto l'applicazione, alla fattispecie descritta, del **regime speciale** di cui all'art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 63/2013, convertito dalla L. n. 90/2013.

Si tratta, in altri termini, di stabilire se l'IVA, per l'esportazione dei prodotti editoriali destinati al distributore, sia applicabile:

- secondo le **ordinarie disposizioni** contenute nei Titoli I e II del D.P.R. n. 633/1972, ovvero
- attraverso il regime semplificato di imposizione e riscossione dell'imposta basato:
 1. sul **numero delle copie vendute**, oppure
 2. sul **numero delle copie consegnate/spedite** diminuito, a titolo di **forfetizzazione della resa**, del **70%** (per i libri) o dell'**80%** (per i giornali quotidiani e periodici, diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai cd. "supporti integrativi").

In via generale, il regime speciale implica che sulla base del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti editoriali, comprensiva dei valori aggiunti realizzati da tutti i soggetti che intervengono nei vari anelli della catena distributiva.

In pratica, il documento di addebito emesso dall'editore e dai successivi rivenditori (es. distributori)

da parte degli acquirenti, ferma restando – per effetto dell'art. 19, comma 3, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972 – la

per l'acquisto/importazione dei beni/servizi relativi alle
dei prodotti editoriali, anche se equiparate – ai sensi dell'art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 – alle operazioni non soggette a IVA.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 24 luglio 2014 (§ 2.1, 5, 5.1.1.e 5.2.1), ha confermato che dall'ambito oggettivo di applicazione del regime speciale sono

esclusi i prodotti editoriali oggetto di

cessione intracomunitaria o all'esportazione, in quanto si tratta di
operazioni non imponibili.

Il citato regime si applica, infatti, alle sole attività di commercializzazione,
nel territorio dello Stato, di prodotti editoriali, sicché – per le operazioni con l'estero – trovano applicazione le ordinarie disposizioni in materia di IVA.

Con riguardo, pertanto, all'esportazione dei prodotti editoriali, la fattura deve essere emessa in

regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e il documento, in base all'art. 21, comma 6, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, deve riportare l'annotazione "operazione non imponibile" con l'eventuale specificazione della relativa norma di riferimento (comunitaria o nazionale).

Nel caso in esame, l'operazione posta in essere dall'editore italiano rientra nello

schema della permuta, in quanto il contratto di distribuzione prevede lo
scambio dei prodotti editoriali con una prestazione pubblicitaria.

Ai fini IVA, la relativa disciplina è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (...) sono soggette ad imposta

separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate".

In conclusione, il

principio della tassazione separata di ciascuna cessione/prestazione che compone l'operazione permutativa porta a ritenere che l'editore italiano, a fronte dell'esportazione posta in essere, è tenuto ad emettere:

- **non solo la fattura**, in regime di non imponibilità IVA, per i prodotti editoriali ceduti al distributore extra-UE;
- **ma anche l'autofattura, con addebito dell'IVA**, per la prestazione pubblicitaria ricevuta,

siccome la medesima assume **natura “generica”** ex art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 ed è quindi territorialmente rilevante in Italia.

L'art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, per le permutate, **la base imponibile** è costituita dal “

valore normale” del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione. Nel caso di specie, ciò significa che la base imponibile è costituita dal valore normale, rispettivamente, dei prodotti editoriali e della prestazione pubblicitaria, determinato in base ai criteri previsti dall'art. 14 del decreto IVA.

In ordine al **momento impositivo**, è dato osservare che se la prima operazione effettuata è:

- l'esportazione, il momento impositivo coincide, **per entrambe le operazioni**, con l'**effettuazione dell'esportazione**, che rappresenta il corrispettivo del servizio pubblicitario. In questa ipotesi:
 1. la fattura va emessa **entro le ore 24** del giorno di spedizione dei prodotti editoriali all'estero;
 2. l'autofattura, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, va emessa a quello della spedizione dei prodotti editoriali all'estero;

- la prestazione pubblicitaria, il momento impositivo coincide:
 1. **per la prestazione pubblicitaria**, con la sua effettuazione, che rappresenta il pagamento anticipato dell'esportazione dei prodotti editoriali, per cui l'autofattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di ultimazione, in base al combinato disposto degli artt. 21, comma 4, lett. d), e 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972;
 2. con la spedizione dei prodotti editoriali all'estero, per cui la fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di ultimazione, in base al combinato disposto degli artt. 21, comma 4, lett. d), e 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972;

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenute su interessi di mora corrisposti all'estero

di **Federica Furlani**

A seguito di una recente contestazione mossa da parte dell'Agenzia delle Entrate in una verifica, ci si chiede se gli

interessi di mora

corrisposti all'estero debbano o meno essere

assoggettati alle ritenute di cui all'art. 26, comma 5, del d.P.R. 600/73.

Nel caso di specie si trattava di interessi di mora che una società estera (UE) fatturava ad una società collegata italiana per ritardato pagamento delle fatture relative a merci acquistate.

Tutto parte dall'analisi dell'art. 26, comma 5, d.P.R. 600/73 il quale stabilisce che:

i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.

Da tale norma si evince pertanto che,

anche se percepiti nell'esercizio d'impresa commerciale (come nel caso di specie trattandosi di società), sui redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti deve essere operata da parte della società erogante una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta.

Rimane naturalmente in ogni caso ferma l'applicabilità delle

convenzioni contro le doppie imposizioni nella misura in cui siano previste aliquote di tassazione in misura inferiore a quelle stabilite dalla normativa italiana.

Ma la norma citata non può essere applicata alla fattispecie trattata in quanto gli interessi di mora in questione

non rivestono la qualifica di redditi di capitale, ai quali fa riferimento la disposizione citata.

L'art. 6 comma 2 Tuir, dedicato alla **classificazione dei redditi**, stabilisce infatti che gli interessi di mora “*costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati*”.

A titolo esemplificativo, la **circolare 165/E/1998** ha a tal proposito precisato che: “*ciò comporta che gli interessi appena citati sono **redditi della stessa categoria dei crediti cui si riferiscono** e ad essi si applica la medesima disciplina applicabile ai crediti: così, ad esempio, gli interessi per dilazione di pagamento maturati relativamente ad un credito vantato per una prestazione di lavoro autonomo sono redditi di lavoro autonomo e non redditi di capitale e pertanto, ai fini dell'imposta personale, sono sottoposti al regime della ritenuta proprio dei redditi di lavoro autonomo.*”

Di conseguenza gli interessi di mora costituiranno reddito:

- **fondiaro**, se riscossi per tardivo pagamento di canoni di locazione di immobili, che producono reddito fondiario;
- **di capitale**, se riscossi per tardivo pagamento di redditi di capitale;
- **di lavoro autonomo**, se riscossi per tardivo pagamento di compensi di lavoro autonomo (gli interessi riscossi dal lavoratore autonomo sono trattati come i compensi ai fini della ritenuta d'acconto);
- **d'impresa**, se riscossi per tardivo pagamento di ricavi;
- **diverso**, se riscossi per tardivo pagamento di redditi diversi (art. 67 Tuir).

Alla stessa categoria, quindi, occorre riferirsi per stabilire se al momento del pagamento occorre o meno effettuare una ritenuta.

Di conseguenza sicuramente la ritenuta sarà dovuta nel caso di **interessi di mora pagati a professionisti**, per i quali la categoria reddituale di riferimento è il reddito di lavoro autonomo, **ma non se pagati a fornitori di merci** (e quindi dovuti per tardivo pagamento di ricavi), come nel caso di specie, in quanto la **categoria reddituale cui si riferiscono è il reddito d'impresa**, che non va assoggettato a ritenuta.

BUSINESS ENGLISH

Yours sincerely, Best: come concludere una e-mail in modo professionale?

di **Stefano Maffei**

I professionisti italiani dedicano sempre poca attenzione alla dei propri messaggi di posta elettronica a clienti e colleghi stranieri. È un errore grave, perché l'ultima frase può riaggiustare il tono del messaggio e chiarire ai riceventi cosa vi aspettate da loro nel prosieguo della conversazione.

Passiamo quindi in rassegna alcune frasi utili per concludere un messaggio, a seconda delle esigenze.

In certi casi, è necessario richiedere una **conferma di lettura o di ricezione**. Potete scrivere semplicemente *Please acknowledge receipt of this message* (letteralmente 'per favore dammi un riscontro della ricezione del messaggio'). Se volete essere estremamente cortesi, suggerisco *I would be grateful* ('vi sarei grato') *if you could kindly acknowledge receipt of this message*. Spesso i tempi della professione impongono **risposte immediate**: non è tuttavia opportuno chiedere una risposta *as soon as possible*, formula che suona alquanto perentoria. Io preferisco: *I would be grateful if you could send me your answer at your earliest convenience*.

Talvolta, il messaggio contiene **proposte relative a contratti, accordi transattivi** (*settlements*) e **preventivi** (*estimates of cost*). In questi casi, è essenziale ottenere dalla controparte o dal cliente un consenso, o quanto meno una conferma esplicita, che i dettagli dell'offerta o del preventivo sono compresi e accettati. Molto semplicemente, potreste scrivere:

*Please find attached a settlement proposal/estimate of cost.
I would be grateful if you could let me know whether this is acceptable oppure ...
whether these arrangements are acceptable.*

Infine, includete sempre
I look forward to hearing from you ma fate attenzione alla ‘
-ing’ form (dovete scrivere
to hearing from you non
to hear from you).

Io da tempo non concludo più con i tradizionali
Yours sincerely e
Yours faithfully, che trovo abbastanza formali e poco consoni alla comunicazione elettronica.
Preferisco invece
Best regards o anche solo ‘
Best, Stefano’.

Per iscrivervi ai
nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario a Milano e Bologna organizzati da
Euroconference e EFLIT visitate il sito
www.eflit.it